



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 23/10/2013

OGGETTO :

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di ottobre alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|-------------------------|-------------|-----|-----|
| ARCH. ADRIANO FONTANETO | SINDACO | X | |
| PLATINI LUIGI | CONSIGLIERE | | X |
| FONTANETO GAUDENZIO | CONSIGLIERE | X | |
| TERUGGI MASSIMO | CONSIGLIERE | | X |
| AZZINI GIOVANNI | CONSIGLIERE | X | |
| FONTANA FIORENTINA | CONSIGLIERE | X | |
| PLATINI MARIA ANTONIA | CONSIGLIERE | X | |
| NOBILI ALESSIA | CONSIGLIERE | X | |
| CURTI MARCO | CONSIGLIERE | | X |
| PIZIO ROMANO | CONSIGLIERE | | X |
| GALLO DINO | CONSIGLIERE | | X |
| TERUGGI ANTONELLO | CONSIGLIERE | X | |
| ZENONE FERRUCCIO | CONSIGLIERE | X | |
| Totale | | 8 | 5 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. MORNICO PATRIZIO

Il Signor ARCH. ADRIANO FONTANETO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n° 201, istitutivo, a decorrere dall'01.01.2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del d.lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO, altresì, l'art. 52 del d.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 296/06, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 4-quater dell'art. 10 del D.L. 08.04.2013, n° 35, convertito nella legge 06.06.2013, n° 64, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione [2013](#);

RICORDATO che:

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

ESAMINATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 3DF del 18.05.2012, avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) - Anticipazione sperimentale art. 13 del D.L. 06.12.2011, n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n° 214 - Chiarimenti";

VISTO l'art.1, comma 380, della legge n° 228/2012 (legge di stabilità 2013), che prevede che il gettito dell'IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale "D", spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante dall'eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata;

VISTO che l'art.1 D.L. 102/ del 31/08/2013 a disposto l'abolizione della prima rata Imu per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto 1 del D.L. 21.05.2013, n° 54 per :

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n° 214 e successive modificazioni;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 5DF del 28.03.2013, avente per oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n° 214. Modifiche recate dall'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012, n° 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata d'imposta e di assegnazione della casa coniugale";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 2DF del 23.05.2013, avente per oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n° 214. Modifiche recate dall'art.10, comma 4, lett. B), del D.L. 08.04.2013, n° 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2013 ";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 27/04/2012, avente per oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012";

RITENUTO, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, nonché di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si ritiene di confermare le aliquote del tributo e le detrazioni di imposta dell'anno 2012 come stabilito con deliberazione giunta comunale n. 25 del 05.08.2013;

PRESO ATTO CHE il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013 prorogato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 381 della legge n. 228/2012, successivamente prorogato con legge 6 giugno 2013 n. 64 (Conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35) al 30 settembre 2013, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 dall'art. 8 del DL 31 agosto 2013, n. 102;

VISTI il d.lgs. 18.08.2000, n° 267 e lo statuto;

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

| | | | |
|------------------|----|---|-----------------------------|
| PRESENTI: | N. | 8 | |
| ASTENUTI: | N. | 1 | ZENONE FERRUCCIO |
| VOTANTI: | N. | 7 | |
| VOTI FAVOREVOLI: | N. | 7 | <i>Espressi palesemente</i> |
| VOTI CONTRARI: | N. | 0 | |

D E L I B E R A

- 1) di confermare per l'anno **2013**, le seguenti aliquote dell'IMU (Imposta Municipale Propria) dell'anno 2012:
- a. l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all'aliquota dello 0,5% con un aumento pari a 0,1% rispetto all'aliquota fissata dal comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
 - b. l'importo della detrazione è fissato in € 200,00; la suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
 - c. l'aliquota per gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli è fissata all'aliquota dello 0,81%, con un aumento pari allo 0,5 %;
 - d. l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale solo per chi possiede i requisiti di imprenditore agricolo o coltivatore diretto è fissata all'aliquota dello 0,2%, come stabilito dalla normativa vigente;
- 2) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in € 200,00 deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in: Italia, a condizione che non risulti locata;

DI PRENDERE ATTO che:

l'art.1 D.L. n.102 del 31/08/2013 ha disposto l'abolizione della prima rata Imu per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto 1 del D.L. 21.05.2013, n° 54 per

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n° 214 e successive modificazioni;

senza nulla disporre circa la seconda rata in scadenza il 16/12/2013;

per effetto art 8 comma 2 del D.L.102 del 31/08/2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' imposta municipale propria acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune" senza null' altro adempimento.

DI COMUNICARE copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio tributi per ogni conseguente e conforme adempimento di competenza, anche ai fini della sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SUCCESSIVAMENTE**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

| | | | |
|---------------------|----|---|-----------------------------|
| PRESENTI: | N. | 8 | |
| ASTENUTI: | N. | 1 | ZENONE FERRUCCIO |
| VOTANTI: | N. | 7 | |
| VOTI FAVOREVOLI: | N. | 7 | <i>Espressi palesemente</i> |
| VOTI CONTRARI | N. | 0 | |

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
ARCH. ADRIANO FONTANETO

Il Consigliere Anziano
FONTANETO GAUDENZIO

Il Segretario Comunale
DOTT. MORNICO PATRIZIO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 6/11/2013 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Fontaneto d'Agogna 6/11/2013

Il Segretario Comunale
DOTT. MORNICO PATRIZIO

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4[^] D.Lgs. n. 267/00 in data 23/10/2013

Fontaneto d'Agogna, 6/11/2013

Il Segretario Comunale
DOTT. MORNICO PATRIZIO